

REGOLAMENTO (CE) N. 665/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1996

recante derogazione al regolamento (CEE) n. 3567/92 per quanto riguarda i trasferimenti dei diritti e delle cessioni temporanee previsti dal regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera f) e l'articolo 5 ter, paragrafo 4,

considerando che l'applicazione del regime dei limiti individuali istituito dall'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/95⁽⁴⁾, ha creato nel Regno Unito difficoltà di ordine amministrativo nel corso della campagna 1995, con conseguenti ritardi nell'attribuzione della riserva nazionale per detta campagna; che pertanto alcuni produttori non sono stati in grado di procedere a trasferimenti di diritti o a cessioni temporanee a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 nei termini stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3567/92 per la campagna 1995; che si è quindi ritenuto opportuno autorizzare questo Stato membro, a determinate condizioni intese a limitare al massimo il rischio di irregolarità, a fissare per la campagna 1995 un secondo termine per la notificazione dei trasferimenti o delle cessioni temporanee dei diritti da parte dei produttori interessati;

considerando che le suddette difficoltà di ordine amministrativo possono ripercuotersi anche sui meccanismi istituiti per i trasferimenti e le cessioni temporanee dei diritti per la campagna 1996; che è quindi opportuno permettere allo Stato membro suddetto, alle stesse condizioni di cui sopra, di fissare un secondo termine di notificazione per determinati trasferimenti e cessioni temporanee dei diritti per la campagna 1996;

considerando che l'applicazione, in conformità del regolamento (CE) n. 2134/95 della Commissione⁽⁵⁾, della riserva speciale di 600.000 diritti, rispettivamente per l'Italia e la

Grecia, istituita dall'articolo 5 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, determina la creazione di diritti supplementari al premio per pecora e per capra a vantaggio di taluni produttori a decorrere dalla campagna 1995; che tali diritti sono stati assegnati prendendo in considerazione il numero di animali ammissibili detenuti nel corso delle campagne 1991 e 1992 da questi produttori; che la composizione dei greggi detenuti dai produttori suddetti ha potuto subire variazioni sensibili dopo tali campagne; che è quindi opportuno autorizzare i trasferimenti o le cessioni temporanee dei diritti supplementari nuovamente creati; che, di conseguenza, è necessario autorizzare l'Italia e la Grecia a fissare per le campagne 1995 e 1996 un secondo termine di notificazione per i suddetti trasferimenti o cessioni temporanee di diritti da parte dei produttori interessati;

considerando che per gli stessi motivi è necessario, in via eccezionale, autorizzare l'Italia, la Grecia e il Regno Unito a prorogare per le campagne 1995 e 1996 il termine previsto all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3567/92 per la notificazione dei trasferimenti di diritti al premio nonché delle cessioni temporanee di tali diritti;

considerando che la fissazione di un secondo termine di notificazione dei trasferimenti o delle cessioni temporanee di diritti alle condizioni suddette rende altresì necessario derogare alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3567/92 relativamente alle campagne 1995, 1996 e 1997 per l'Italia, la Grecia e il Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

Per la campagna 1995, 1996 e 1997, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3567/92 non si applica:

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 12.